



UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE
UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'
SEDE PISTICCI

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.i.m., di seguito "CTS", del Codice Civile e della normativa in materia, nella forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, l'Associazione di promozione sociale denominata: "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'- UNITRE- UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' – PISTICCI", siglata "UNITRE – UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' PISTICCI".

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nella sezione APS del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo "APS" e, in aggiunta, l'acronimo "ETS".

Essa ha durata illimitata.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Basilicata.

L'Associazione ha sede legale in Piazza Umberto I 75015 Pisticci (Matera).

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli uffici competenti da parte del legale rappresentante.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 – RICONOSCIMENTO

L'Associazione aderisce alla Rete associativa "Associazione Nazionale delle Università della Terza Età – APS", dalla quale, in data 13 luglio 2007, ha ottenuto, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, il riconoscimento e l'autorizzazione all'utilizzo della denominazione, della sigla e del marchio.

ART. 3 – EFFICACIA DELLO STATUTO

Messa Ripe Rosella Cito



L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice Civile e agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, laddove approvato dall'Assemblea.

ART. 4 – FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) educare, formare, informare, fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
- b) promuovere la ricerca, aprirsi al sociale e al territorio, operare un confronto e una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale, al fine di realizzare una Accademia di Umanità che evidenzii l'Essere oltre il Sapere e che persegua la solidarietà intergenerazionale;
- c) contribuire alla formazione culturale e sociale degli Associati, mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini, predisponendo e attuando iniziative concrete;
- d) sviluppare attività organizzate di volontariato, di promozione sociale nonché ricreative e assistenziali promosse dagli associati della sede, o in collaborazione con altre sedi, attraverso l'Accademia di Umanità e rivolte alle persone e al servizio del territorio;
- e) promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche e altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto tra culture e generazioni diverse.

L'Associazione realizza, in modo prevalente, le seguenti attività di interesse generale, di cui alle lettere f), i) e l) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, a favore degli Associati, loro familiari o terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Associati (Art. 35 D.Lgs. 117/2017):

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modificazioni;

Maria Rita Rosella C...



i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al medesimo art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.i.m.;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione può svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto del CTS, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali.

Per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, l'Associazione può stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 5 – VOLONTARIATO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La docenza è considerata attività di volontariato.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Messa Byrne Rosella Lombardi



Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del CTS, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e l'attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro, adeguatamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente paragrafo.

ART. 6 – AMMISSIONE SOCI

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del CTS, le Associazioni di promozione sociale sono associazioni costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di promozione sociale.

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche, tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessioni che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i predetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.

Nessun motivo, legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni e esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutolare sugli stessi associati.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. In quest'ultimo caso gli enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle menzionate nel precedente art. 4. In tal caso la domanda di adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo in diritto, dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Messa Ruffa Rosella C...





Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo previsto dalla legge in materia. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo legale, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 2 del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o con limitata capacità giuridica.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la motivata decisione all'interessato entro 30 giorni.

L'aspirante associato può, nei 30 giorni successivi alla comunicazione di rigetto, chiedere il riesame dell'istanza da parte dell'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 – ASSOCIATI - DIRITTI E DOVERI

Sono associati:



- a) gli Associati fondatori che hanno dato vita all'Associazione firmando l'atto costitutivo della medesima;
- b) gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
- c) tutti coloro che chiedano di aderire all'Associazione per condividerne le attività e la cui domanda di adesione sia stata accettata.

Messa Reppe Rosella





Gli associati hanno il diritto di:

- ✓ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ✓ essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- ✓ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- ✓ esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 22;
- ✓ votare in Assemblea;
- ✓ denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

e il dovere di:

- ✓ rispettare lo statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ✓ rispettare le delibere degli organi sociali;
- ✓ partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- ✓ non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- ✓ versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini di versamento annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente art. 7 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni ed annotata nel libro soci decorsi 15 giorni dalla ricezione della medesima senza reclamo da parte dell'interessato.

Dal Consiglio Direttivo è, altresì, dichiarata la decadenza in caso di mancato pagamento della quota annuale dovuta, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

Le deliberazioni di esclusione e decadenza dall'Associazione sono comunicate agli interessati entro dieci giorni dalla loro adozione ed annotata nel libro soci decorsi 15 giorni dalla ricezione delle medesime senza reclamo da parte dei soggetti destinatari.



Messa Rye *Rossello*





Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo di esclusione o decadenza, gli interessati possono proporre ricorso alla Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

L'Assemblea, entro i successivi 30 giorni, provvede, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio, a deliberare con voto segreto sul provvedimento di esclusione o di decadenza adottato dal Consiglio Direttivo. La deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione o decadenza, viene cancellato dal Libro soci con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento da parte dell'organo Assembleare.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal data di notifica della deliberazione.

ART. 9 – ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se previsto, oppure se obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017;
- l'Organo di revisione, se previsto, oppure se obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli, eventuali, dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.10 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

Messa Reppe Rosella





Si applica l'art. 2373 del Codice Civile.

Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vice Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante un avviso esposto nella bacheca dei soci nella sede dell'Associazione e/o nelle sedi dei corsi, oppure pubblicato sul sito dell'Associazione o tramite social media e/o newsletter.

L'Assemblea è valida anche se svolta non in presenza ma in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (meet, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- ✓ sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ✓ sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- ✓ sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

Mezz Rippe Rosello





L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, la trasformazione o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio (anche nella forma di rendiconto per cassa, nel caso in cui non si superi il limite di 220.000,00 di ricavi – art. 13 D.Lgs. 117/2017), predisposto dal Consiglio Direttivo, ed eventualmente il bilancio di previsione per l'anno in corso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 14 del presente statuto;
- nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
- approva la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale;
- delibera la partecipazione ad altri Enti, società e ad altri organismi con finalità analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso o decaduto in merito alle delibere di esclusione o di decadenza adottate dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti dell'Associazione e le loro modifiche;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



M. esp. Rosa Rosella C.





ART. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da:

- a) il Presidente;
- b) il/i Vice Presidente/i;
- c) il Direttore dei Corsi ed eventuale vice;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) i Consiglieri nel numero stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi.

Messa Pizz e Rosella C...





Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Ai conflitti di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina, nella prima riunione di insediamento, su proposta del Presidente, il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
- delibera le spese e gestisce l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio (anche nella forma di rendiconto per cassa, nel caso in cui non si superi il limite di 220.000,00 di ricavi – art. 13 D.Lgs. 117/2017), ed eventualmente il bilancio di previsione per l'anno in corso, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- stende, ove previsto, il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- propone all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- formula il programma dei corsi e dei laboratori;
- elabora proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione, se previsto, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- adotta, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati, sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;



Messa Regine Roselle C. B.





- delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione e decadenza dei soci;
- ratifica o modifica i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- individua le attività diverse come previsto dall'art. 4, comma 5.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni suppletive dei membri in sostituzione. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

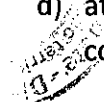
ART. 15 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Al Presidente compete:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea generale degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori e svolgere l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta;
- b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea generale degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) prendere le iniziative e adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento dell'Associazione in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale degli Associati e del Consiglio Direttivo;
- d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti per materia;



Messa Rete Rosella Cui





- e) convocare, almeno un mese prima della scadenza del mandato, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 16 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 – IL DIRETTORE DEI CORSI

Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica dell'Associazione e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei docenti.

ART. 18 – IL SEGRETARIO

Il Segretario:

1. redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni;
2. cura la tenuta dei registri di cui all'Art. 22 ;
3. svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

ART.19 – IL TESORIERE

Il Tesoriere:

1. tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà dell'Associazione;
2. provvede alla compilazione del bilancio di esercizio (anche nella forma di rendiconto per cassa, nel caso in cui non si superi il limite di 220.000,00 di ricavi – art. 13 D.lgs. 117/2017) da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
3. redige, se prevista, la relazione finanziaria che accompagna il bilancio consuntivo illustrandola ai competenti Organi collegiali.

L'Associazione ha facoltà di aprire conti e/o depositi bancari e/o postali: accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati all'Associazione avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Mezzo Prof. e Rosalie C. b





ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea e al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'Organo e il numero dei componenti.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

ART. 21 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D.Lgs. 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di controllo, ai sensi del comma 6 del suddetto articolo – un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Messa Reg. e Rosella





In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 22 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali (quando previsti), tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.

Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.

I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di riferimento.

ART. 23 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

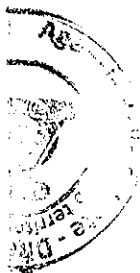
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.



Messa Regia Rosella C...





I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24 – BILANCIO E RENDICONTAZIONE

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25 – BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs 117/2017.

Art. 26 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 ed ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 27 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 28 – PERSONALE RETRIBUITO

Mezzoprete Rosella



L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purchè non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto ed al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

ART. 29 – RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 30 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Associazione Nazionale o ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'Artt. 9 e 50 comma 2 D. Lgs n. 117/2017 e i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

ART. 31 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Messa Pepe Rosella C.



IL FUNZIONARIO
Maria Teresa ...
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Alfredo ...)

